

ALIMENTA

COMMENTARIO TECNICO-GIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE

N. 7/8 Anno XI Luglio-Agosto 2003

Mensile

ORGANISMI DI CONTROLLO

Quis custodiet custodes?

SOMMARIO

F. Aversano

Riflessioni sui ruoli e sui compiti degli organismi di controllo: la vicenda del Provolone Valpadana. (147)

G. De Giovanni

Data di scadenza e rintracciabilità del latte. Decreti senza efficacia (149)

V. Rubino

Il Reg. CE 692/03 di modifica della disciplina comunitaria delle denominazioni dei prodotti agroalimentari di qualità: un passo avanti nella tutela delle DOP e IGP? (151)

M. Chiara Bisacci

Brevi considerazioni sul principio di effettività quale criterio di individuazione delle responsabilità all'interno dell'impresa (159)

Lettere al Direttore (165)

Giurisprudenza di merito (163)

- Trib. Rovereto - Sede Riva del Garda. Sent. n. 420/00 del 21.11.00 - Formaggio grana in tranci in libera vendita. Cattive condizioni di conservazione.

Cassazione (166)

- Sent. n. 2562 del 19.9.01 - Patate contenenti pesticidi oltre il limite consentito
- Sent. n. 481 del 28.2.02 - Spiedini di carne contaminati
- Sent. n. 27 del 15.1.03 - Provolone "Soresina" consegnato all'acquirente in luogo di provolone "Auricchio".
- Sent. n. 3080 del 16.11.01 - Formaggi. Cariche microbiche oltre i limiti

Fra le numerose reazioni alla polemica che ci vede contrapposti al Consorzio del Provolone Valpadana sulla scottante questione dell'additivo E 239 esamina che i produttori consorziati pretendono di impiegare anche nella DOP (ALIMENTA n. 5 e 6), si distinguono quelle che concludono con la domanda: ma gli organismi di controllo che ci stanno a fare? Santa provocazione che Francesco Aversano raccoglie e acutamente fa sua discutendone con l'articolo "Riflessioni sui ruoli e sui compiti degli organismi di controllo: la vicenda del Provolone Valpadana DOP", pubblicato in questo numero.

Questi organismi sono 29 e si dividono gli incarichi di controllo su 99 prodotti DOP e IGP anche se la parte del leone spetta al CSQA (con 16 incarichi fra cui quello del Consorzio Provolone Valpadana oggi in discussione) e ad AGROQUALITÀ e ISMECERT con 13 e 10 incarichi rispettivamente.

Per porta nostra vogliamo aggiungere che quanto denunciato dal Prof. Resmini nella sua lettera al direttore (ALIMENTA n. 6) sui casi accertati di utilizzo dell'esamina in spregio al disciplinare che non lo prevede, assume rilevanza tale da sollevare seri dubbi sulla volontà degli organismi controllori di procedere con efficacia ed in osservanza delle buone regole codificate con l'attribuzione dell'incarico istituzionalmente previsto. Sicché non sembri eccessivo auspicare l'intervento del Gruppo tecnico di valutazione di questi enti che, quale suprema specifica magistratura, per così dire, dovrebbe intervenire esercitando il potere di cui dispone in virtù dell'art. 2, lettera c) del suo decreto istitutivo (Decr. MI.PA.F. 25.5.98) e cioè "di esprimere parere in merito all'adozione di provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione".

A meno che non si voglia che la parola "controllo" abbia un suono foneticamente pieno ma praticamente vuoto.

Antonio Neri

a cura di Istituto Bromatologico Italiano

Direttore responsabile: Antonio Neri

Spedizione in A.P. - 45%-art.2 comma 20/B legge 662/96 - Milano ASSOCIATO

Unione Stampa Periodica Italiana

IL REG. CE 692/03 DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ: UN PASSO AVANTI NELLA TUTELA DELLE DOP E IGP?

V. Rubino - Cultore di diritto dell'Unione europea presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale - Sede di Alessandria

1-premessa; 2-la disciplina previgente e le novità del reg. 692/03 CE; 3- Profili critici: a) l'art. 1 co. 2 del reg. 692/03 CE; b) la registrazione di "denominazioni omonime"; c) la protezione dei prodotti agroalimentari di qualità nel commercio internazionale.

1 – premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L99 del 17.04.2003 è stato pubblicato, dopo un iter normativo relativamente breve, il regolamento comunitario 692/03 (1) che modifica il reg. CEE 2081/92 (2) relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si tratta di provvedimento "tecnico" (3) che, dopo oltre dieci anni di "onorato servizio" della disciplina in materia vigente, si propone di aggiornarne i contenuti per rispondere vuoi ai diversi interventi della Corte di giustizia delle Comunità europee, vuoi all'incedere di accordi internazionali che, sebbene non dotati di diretta applicabilità nell'ordinamento comunitario (4), nondimeno vincolano la Comunità al perseguimento dei fini in essi contenuti, responsabilizzandola sui risultati.

Con i limiti di un commento "*prima facie*" della normativa appena pubblicata il presente lavoro si propone di illustrare i punti giuridicamente più significativi del riassetto della tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari di qualità nella Comunità europea.

2 – La disciplina previgente e le novità del reg. 692/03 CE

Il regolamento CEE 2081/92 ha introdotto nel diritto comunitario un sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche che si fonda su di una protezione giuridica rafforzata estesa a tutto il territorio della Comunità (5).

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento la tutela conseguente alla registrazione di una d.o.p. o di una i.g.p. comporta il diritto di utilizzo in esclusiva della denominazione per i produttori dell'area geografica di appartenenza che si assoggettino al disciplinare riconosciuto ed ai relativi controlli, oltreché una particolare protezione contro eventuali imitazioni, evocazioni, indicazioni ingannevoli che si rifacciano alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti, e contro ogni altra pratica che possa indurre in errore i consumatori circa la reale provenienza del prodotto offerto in vendita (6).

Dal punto di vista strettamente "giuridico" la protezione "comunitaria" ha lo scopo di consentire una identica

tutela della denominazione in tutti gli Stati membri, superando il complesso sistema delle normative nazionali (spesso divergenti) e degli accordi multilaterali preesistenti (7).

Il regolamento tuttavia si prefigge anche uno scopo più strettamente socio-economico: esso è stato adottato infatti ex art. 43 TCE (attuale art. 37) inserito nel Titolo II dedicato alla Politica Agricola Comune, che, come è noto, si prefigge fra le altre cose di "*incrementare la produttività dell'agricoltura ... assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera*" (art. 39 lett. A TCE), nonché *assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura* (art. 39 lett. B TCE).

Coerentemente nei considerando introduttivi del regolamento si legge che "*la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare per le zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette*" (8).

Questo secondo aspetto della "promozione" dei prodotti agroalimentari di qualità come strumento economico fondamentale nel quadro della Politica Agricola Comunitaria (di seguito PAC), riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia CE (9), non può essere sottovalutato e rappresenta una parte inscindibile del binomio giuridico-economico che fonda la necessità, l'importanza e l'originalità (10) dell'intervento comunitario in materia (11).

In questo quadro, nel dichiarato intento di rendere più adeguato al contesto internazionale il disposto del reg. 2081/92 (12) il reg. 692/03 CE introduce una serie di modifiche di un certo rilievo alla disciplina previgente, alcune delle quali meritano attenzione particolare.

Esso in particolare:

- 1) sancisce definitivamente il diritto dell'associazione richiedente ad includere nel disciplinare di produzione il vincolo del condizionamento in loco;

- 2) generalizza la registrabilità di denominazioni omonime a condizione di una tutela del consumatore da possibili confusioni;
- 3) ammette la coesistenza di denominazioni omonime registrate con denominazioni non registrate, prescrivendo la rigorosa documentazione della storicità delle seconde;
- 4) stabilisce le condizioni per la rinuncia e la cancellazione di una denominazione registrata;
- 5) specifica l'iter di registrazione di una denominazione appartenente ad un Paese terzo aprendo con maggior decisione il sistema comunitario di tutela delle indicazioni geografiche ai Membri OMC ed agli altri Paesi non appartenenti all'Unione europea, ferma restando la condizione di reciprocità (13);
- 6) specifica le modalità di opposizione di persone fisiche o giuridiche alla domanda di registrazione pubblicata su Gazzetta Ufficiale;
- 7) sancisce il diritto alla modifica del disciplinare in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecniche o scientifiche.

3 – Profili critici: A) L'art. 1 Co. 2 del reg. 692/03 CE

Dopo un primo comma dedicato ad escludere dal novero dei prodotti registrabili le acque minerali ed inserirvi al contrario gli aceti di vino (14) il co.2 dell'art. 1 reg. 692/03 CE stabilisce che le associazioni richiedenti la registrazione della denominazione possono includere nel disciplinare di produzione l'obbligo di condizionamento *in loco* quando questo sia necessario ad assicurare la rintracciabilità del prodotto o a salvaguardarne la qualità (15).

Si tratta di una novità importante, non contenuta nella proposta iniziale della Commissione (16), che recepisce le ultime indicazioni della giurisprudenza comunitaria fissandole definitivamente nel testo del reg. 2081/92 CEE (17).

Conformemente alle più recenti indicazioni della giurisprudenza il diritto non è incondizionato: la norma infatti non introduce una presunzione "*iuris et de iure*" di necessità di una simile disposizione, vincolando le associazioni richiedenti alla dimostrazione di un inscindibile legame fra limite e tutela della qualità del prodotto.

La Corte di giustizia CE con le tre cause C 388/95 "*Rioja*" (18), C 108/01 "*Salumificio Santa Rita/Asda*" (19) e C 469/00 "*Ravil/Biraghi*" (20) era giunta ad indicazioni simili, pur mantenendo una certa ambiguità nella definizione degli elementi concreti che legittimino una simile pratica.

In queste tre distinte controversie la Corte è stata chiamata a valutare, nei rispettivi ambiti regolamentari, la compatibilità con i principi sanciti dagli artt. 28 e ss. TCE di una disposizione contenuta nel disciplinare di produzione o prevista per legge, che imponga il condizionamento del prodotto *in loco*.

La Corte ha riconosciuto in tutti e tre i casi la legittimità di limitazioni alla libera circolazione delle merci sulla base della deroga prevista dall'art. 30 TCE per la tutela della proprietà industriale e commerciale delle denominazioni dei prodotti agroalimentari di qualità.

Nella prima causa (*Rioja*) l'oggetto della controversia verteva sull'obbligo, imposto dalla normativa spagnola sui vini di qualità, di imbottigliamento nella zona d'origine.

La Corte, con sentenza 16 Maggio 2000, ha stabilito che nonostante l'assenza di evidenze tecniche o scientifiche che dimostrino il necessario legame geografico a tutela della qualità fra il prodotto e la zona di imbottigliamento (punto 51 della motivazione) è ragionevole ritenere che le condizioni ottimali per tali operazioni siano soddisfatte da imprese stabilite nella regione dei beneficiari della denominazione ed operanti sotto il diretto controllo di questi.

Queste imprese dispongono infatti di una esperienza specifica e di una conoscenza approfondita del prodotto che meglio può tutelare il suo marchio da un lato ed i consumatori dall'altro.

La questione è stata poi riproposta con forza nelle altre due controversie, ove l'oggetto in esame era il disciplinare di produzione nella parte in cui prevede tanto per il Prosciutto di Parma quanto per il Grana Padano un obbligo di condizionamento "industriale" nella zona d'origine.

Nelle proprie "conclusioni" tanto per l'una quanto per l'altra controversia l'Avvocato Generale ha fortemente criticato una simile restrizione della libera circolazione delle merci, concentrandosi soprattutto sulla "sproporzione" della misura, ritenuta troppo lesiva del mercato ed ingiustificata.

In particolare nella valutazione della "sproporzione" ex art. 30 seconda parte TCE della previsione contenuta nel disciplinare del Prosciutto di Parma l'Avvocato Generale ha sottolineato la totale assenza di un legame di tipo geografico nella necessità di procedere al condizionamento del prodotto nel luogo d'origine ed affermato l'assoluta mobilità del know-how tecnico necessario a garantire la correttezza delle operazioni di taglio e confezionamento all'estero.

La Corte ha però ritenuto di dover riconoscere ancora una volta nella approfondita conoscenza del prodotto maturata *in loco* l'elemento determinante ai fini della valutazione della legittimità della misura affermando al punto 75 della motivazione che "*si deve ammettere che i controlli effettuati al di fuori della zona di produzione fornirebbero meno garanzie in merito alla qualità ed alla autenticità del prodotto rispetto a quelli effettuati nella zona di produzione nel rispetto della procedura del disciplinare*" (21).

Secondo la Corte dunque il precetto di cui all'art. 30 seconda parte TCE verrebbe pienamente rispettato nei casi di specie perché dimostrato sarebbe il legame territorio - qualità - tutela dell'immagine del prodotto anche per le operazioni di confezionamento, né alternativa praticabile sarebbe "far viaggiare il know-how" di tecnici e controllori per limitare la lesione della libera circolazione delle merci e consentire il condizionamento in tutto il territorio comunitario (22).

Nella sinteticità della motivazione su una delle questioni per le quali maggiormente si era speso in analisi l'Avvocato generale Alber, si rileva la preoccupazione di garantire la più elevata tutela possibile delle aspettative del consumatore quanto a qualità e garanzia di autenticità del prodotto.

Il principio d'altronde è ben noto alla giurisprudenza comunitaria che, ad esempio, nella causa C 313/94 "Graffione" (23) ha affermato che "... un rischio di inganno dei consumatori può prevalere sulle esigenze di libera circolazione delle merci e quindi giustificare ostacoli agli scambi quando sia sufficientemente grave...".

La Corte non ha invece ritenuto di doversi pronunciare su di un'altra questione di grandissima importanza, cui pure era stata stimolata dalle puntuali osservazioni dell'Avv. Generale Alber: il rapporto fra la Politica Agricola Comune e l'interpretazione dell'art. 30 TCE.

L'Avvocato generale, esaminando le motivazioni di una protezione così estesa delle DOP nel diritto comunitario ha individuato nella Politica Agricola Comune la chiave della lettura "più elastica" della proporzionalità delle misure adottate in forza dell'art. 30 TCE, che pure, secondo costante giurisprudenza, andrebbe interpretato restrittivamente.

In effetti anche nei tre recenti casi citati la Corte ha ritenuto applicabile la deroga a tutela della proprietà industriale pur in presenza di una semplice "giustificazione" della necessità della misura (24), con ciò in parte sottraendosi alle disposizioni dell'art. 30 co. 2 TCE.

L'interpretazione dell'Avvocato generale trae origine dalla natura stessa della Politica Agricola Comune.

Questa, come è noto, si è sostituita alle varie politiche agricole nazionali, settore "da sempre considerato dagli stati, per motivi intuitivi, come strategico, da sottoporre ad una disciplina speciale che assicurasse la rispondenza agli interessi superiori nazionali della maniera in cui le attività agricole venivano svolte" (25).

La preoccupazione del Legislatore comunitario di mantenere in questo settore una politica di incentivi e sostegno allo sviluppo non ha tuttavia impedito di dichiarare applicabili anche all'agricoltura i principi fondamentali del Trattato CE (art. 32 nr. 2 TCE), prevedendosi come unica deroga ex art. 36 una applicazione "parziale" della disciplina della concorrenza (26).

La questione del rapporto di "specialità" della P.A.C. rispetto alle altre disposizioni del Trattato assumeva quindi particolare importanza nella causa in oggetto, anche alla luce del ben noto "ruolo politico" che spesso la Corte si è ritagliata nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali.

Essa tuttavia, come detto, non ha ritenuto di dover affrontare nel merito l'obiezione mossa dall'Avvocato generale, ancorando ancora una volta la propria lettura degli artt. 28 e ss. TCE all'impostazione classica.

Nelle motivazioni è bensì evidenziata la natura particolare delle finalità del reg. 2081/92 CEE (27), senza che però da queste discenda alcuna conclusione.

Nella causa C 108/01 ad esempio la Corte sottolinea che "la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune al fine di promuoverne la reputazione grazie in particolare all'uso di denominazioni d'origine oggetto di una tutela particolare (...) che mira a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa, nonché di facilitare il

conseguimento da parte dei produttori in condizioni di concorrenza uguali di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale ..." (punto 63 mot.) (28).

Da ciò comunque non discende, almeno allo stato, una modifica dell'interpretazione dell'art. 30 TCE posto che la Corte, al punto 65 della motivazione ribadisce che "il disciplinare della DOP Prosciutto di Parma imponendo che l'affettamento e il confezionamento avvengano nella zona di produzione mira a consentire ai beneficiari della dop di conservare il controllo di una delle condizioni di presentazione del prodotto sul mercato. Pertanto una condizione quale quella di cui è causa malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi dev'essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la reputazione della dop ..." (punto 66 mot.- sottolineatura aggiunta).

L'orientamento che sembra al momento prevalere dunque è ancora una ambigua convivenza fra le ragioni del libero mercato e le finalità proprie della P.A.C.

E' comunque prevedibile che la questione si riproponga in futuro, quantomeno a seguito, come si dirà, dei negoziati in seno al WTO.

Orbene tornando all'analisi dell'art. 2 co. 1 reg. 692/03 CE alla luce di quanto detto si può ipotizzare che la formula generica in esso contenuta consenta un ampio ricorso da parte delle associazioni richiedenti al vincolo del condizionamento in loco nei disciplinari di produzione.

Se infatti come ampiamente ribadito dalla Corte l'elemento di legittimazione ex art. 30 TCE seconda parte consiste nella maggior garanzia circa i controlli di qualità e di provenienza (ai fini della tutela dell'affidamento del consumatore e della proprietà industriale) non risulterà difficile giustificare l'inserimento di un simile obbligo per tutti quei prodotti che richiedano un minimo di lavorazione e che come tali sempre siano soggetti ad una manipolazione che può incidere sulle loro caratteristiche (29). Di più: la tracciabilità del prodotto, inclusa nel disciplinare dallo stesso reg. 692/03 CE e comunque imposta dal reg. 178/02 per tutti i prodotti alimentari non lascia margini di interpretazione circa l'esigenza, *in re ipsa*, di un pieno controllo delle fasi successive alla produzione delle dop e igp.

B) La registrazione di denominazioni "omonime"

L'art. 5 del reg. 692/03 CE estende il diritto alla registrazione di denominazioni omonime previsto già dall'art. 12 reg. 2081/92 CEE per i soli Paesi terzi (30).

L'elemento di novità sembra essere rappresentato dal fatto che, stante la genericità della sua formulazione, esso pare legittimare la registrazione di prodotti con denominazioni omonime provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea e non più solo da Paesi terzi.

La nuova formulazione dei requisiti per la registrazione di denominazioni omonime non chiarisce esattamente le condizioni alle quali si possa considerare scongiurato il pericolo di confusione nei consumatori.

Il che attribuisce naturalmente ampio spazio alla discrezionalità interpretativa.

Si può in primo luogo senz'altro escludere che attraverso il combinato disposto dell'art. 5 reg. 692/03 CE e dell'art. 12 reg. 2081/92 CEE possano acquisire legittima aspirazione alla registrazione prodotti aventi denominazioni simili quali ad esempio il famoso *Parmesan*, il *Cambozola* etc...

In entrambe le norme viene infatti utilizzato il termine "omonimo", ossia identico, peraltro presente anche nelle versioni inglese (*homonym*), francese (*denomination homonyme*) e spagnola (*denominacion homonima*).

Va pertanto ribadito che alle denominazioni simili che sussistano con evidente intento speculativo continueranno ad applicarsi i divieti di cui all'art. 13 reg. 2081/92 CE.

Quanto alla necessità di evitare confusioni nel consumatore allo stato l'unica indicazione che sembra possa "riempire di contenuti" le generiche previsioni della norma in esame è quella contenuta nell'art. 12 co. 2 reg. 2081/92 CEE che impone comunque ai prodotti omonimi registrati provenienti da Paesi terzi l'adeguata visibilità in etichetta della nazione di provenienza.

L'indicazione in verità era unicamente diretta ai prodotti omonimi registrati provenienti da Paesi terzi, ma non pare creare difficoltà la sua estensione al nuovo regime, ancorché non espressamente sanzionata dal reg. 692/03 CE (31).

Il problema incide per lo più sui prodotti la cui denominazione ai sensi dell'art. 2 reg. 2081/92 CEE è equiparata ad una denominazione geografica (es. formaggio "*Feta*"), dei quali, come si è detto, lo stesso reg. 692/03 ha ammesso la coesistenza con denominazioni omonime non registrate (32).

Alla luce di queste brevi considerazioni, e del fatto che il pericolo di confusione per le denominazioni omonime è insito nel concetto stesso, al momento sembra potersi concludere che la disposizione appare priva di una reale applicabilità e – forse- dettata più che altro dall'esigenza di un adeguamento formale ai principi internazionali in materia vigenti.

5 – la protezione dei prodotti agroalimentari di qualità nel contesto del commercio internazionale

Nei considerando introduttivi del regolamento 692/03 CE si individua la necessità, recepita dal Legislatore comunitario, di corrispondere con maggiore ampiezza alla disciplina in materia di tutela delle denominazioni geografiche contenuta nell'Accordo TRIPs allegato al Trattato di Marrakesh istitutivo dell'OMC (33).

L'ottavo, nono, decimo ed undicesimo considerando introduttivi infatti indicano chiaramente che le specificazioni apportate al reg. 2081/92 CEE in materia di diritto di opposizione, di registrazione e di tutela equivalente dei marchi e delle denominazioni geografiche rispondono a questa "*ratio legis*", per altro confermata dalla stessa relazione introduttiva della Commissione.

Occorre dunque interrogarsi se alla luce dell'art. 300 co. 7 TCE (34) e dell'ormai evidente richiamo operato dal Legislatore comunitario dei principi contenuti nell'accordo TRIPs questi debbano essere considerati

applicabili, almeno sotto il profilo interpretativo, nelle controversie interne alla Comunità.

La questione non è di second'ordine ove si consideri che in materia di indicazioni geografiche sono pendenti due distinti giudizi in seno all'OMC promossi rispettivamente dall'Australia (WT/DS290/1 del 23 Aprile 2003) e dagli Stati Uniti (WS/DS174/1 del 7 Giugno 1999) (35).

Va innanzitutto osservato che l'Accordo TRIPs (di seguito il "TRIPs") si occupa della tutela delle denominazioni geografiche negli artt. 22 - 24.

Si tratta, come già osservato, di una tutela della "property" intesa come diritto materiale dei produttori di avvalersi in via esclusiva della denominazione protetta, i cui confini devono ancora essere chiariti, ma che in linea generale pare essere meno estesa di quella comunitaria.

Il preambolo dell'Accordo esordisce affermando che il TRIPs nasce dal desiderio dei Membri di "*ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e dalla necessità di promuovere una protezione efficiente dei diritti di P.I. al fine di evitare che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli al libero scambio.*"

Conformemente gli artt. 22 e 23 TRIPs non si propongono di armonizzare le discipline nazionali in materia di proprietà intellettuale delle denominazioni di origine, quanto piuttosto di evitare che una tutela inadeguata delle stesse ostacoli il libero commercio (36).

Diverso, come detto, è il portato del regolamento 2081/92 CEE che affonda le sue radici nella PAC.

Alla base del sistema di protezione comunitario delle denominazioni geografiche v'è l'esigenza di offrire una chance alle popolazioni rurali di trarre benessere dallo sfruttamento del valore aggiunto di un prodotto a denominazione protetta. In un'ottica di questo tipo si comprendono le recenti decisioni della Corte che estendono il diritto allo sfruttamento a tutti gli anelli della filiera, consentendo anche l'obbligo di condizionamento *in loco*.

E' ipotizzabile che un simile orientamento, ancorché non giustificato per la totale assenza di indicazioni al riguardo nel TRIPs, non corrisponda pienamente alle linee generali dell'Accordo.

Gli artt. 22 e 23 TRIPs infatti si limitano a stabilire l'obbligo per i Membri di predisporre adeguate legislazioni che impediscano confusioni nei consumatori ed evitino abusi tali da condurre alla "volgarizzazione" della denominazione (37).

Nulla quanto a tutela della qualità e ad estensione del diritto in oggetto.

Se dunque il TRIPs rappresenta il tentativo di trovare un punto di mediazione fra limitazione della concorrenza connessa alla protezione di un diritto per sé monopolistico (proprietà intellettuale e connessa privativa) e tutela della capacità inventiva, mentre il regolamento 2081/92 CEE si qualifica come l'espressione di valori economico-sociali in parte avulsi dal gioco del libero mercato occorre tornare alla domanda iniziale, ossia se sia immaginabile "a breve" una composizione di questi distinti orientamenti

attraverso una maggior compenetrazione dei due sistemi.

In proposito appare probabile che, almeno per il prossimo futuro, gli orientamenti comunitari continueranno a caratterizzarsi per una forte "autonomia" rispetto alle finalità proprie dell'OMC.

In primo luogo infatti va osservato che la disciplina comunitaria delle denominazioni d'origine ha conosciuto già in passato svariati richiami al contenuto dell'Accordo senza che ciò abbia sostanzialmente mutato l'atteggiamento della giurisprudenza in ordine ai livelli di tutela delle dop e igp. Basti pensare ai regolamenti CEE 3378/94 (38) e 3288/94 (39).

Questo orientamento, in secondo luogo, sembrerebbe confermato anche dal testo del regolamento 692/03 CE, che, sancendo definitivamente il diritto dei produttori di introdurre nei disciplinari di produzione elementi di tracciabilità che comportino il condizionamento *in loco* pare voler manifestare l'intenzione del Legislatore europeo di mantenere una propria autonoma linea di orientamento in materia, certamente più favorevole alla tutela dei produttori che alla libera concorrenza ed al libero mercato.

Last, but not least, rileva l'atteggiamento della Corte di giustizia CE.

La questione della diretta applicabilità degli Accordi misti stipulati sulla base dell'art. 300 TCE all'interno dell'ordinamento comunitario è da molto tempo discussa in dottrina e nella stessa giurisprudenza.

Nonostante il par. 4 dell'art. XVI ("Disposizioni varie") dell'accordo istitutivo dell'OMC affermi che "*ciascun Membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente con quanto previsto negli Accordi allegati*", nei considerando introduttivi della decisione 94/800 del Consiglio CE con cui la Comunità ha approvato la stipula del Trattato di Marrakesh si legge che: "*L'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità o degli Stati membri*".

L'obbligo di "facere" in capo agli Stati contenuto nel preambolo dell'Accordo infatti non è tale da consentire una produzione diretta di effetti negli ordinamenti interni dei Membri, orientamento confermato dalla giurisprudenza della Corte che tuttavia con la sentenza

Christian Dior (40), ha sancito l'obbligo a carico dei giudici nazionali di interpretare in modo conforme ai principi OMC quelle normative interne che facciano capo ad ambiti in cui la Comunità abbia già esercitato la propria competenza.

L'indirizzo, che pare aprire un piccolo spiraglio alla possibilità di un utilizzo degli Accordi OMC come parametro di legittimità del diritto nazionale e comunitario, è da ascrivere probabilmente alla esigenza di garantire una interpretazione uniforme delle materie per le quali in effetti la Comunità può essere chiamata a responsabilità diretta in seno all'OMC, ma non pare capace di determinare cambiamenti radicali degli orientamenti finora consolidatisi.

La Corte di giustizia ha infatti manifestato nel corso degli anni una sempre maggiore centralità del proprio ruolo nello sviluppo del diritto comunitario: essa non solo si è sempre posta come garante della sua corretta applicazione, ma ne ha in molti casi promosso anche lo sviluppo *determinandone la permeabilità rispetto a norme internazionali di natura pattizia vincolanti la Comunità* (41).

L'atteggiamento sostanzialmente interlocutorio della Corte nella trattazione della questione della diretta applicabilità degli Accordi OMC nel diritto comunitario unitamente alle molte recenti pronunce relative alla ampiezza ed alla capienza dei diritti connessi alla protezione giuridica delle dop e igp nell'ordinamento comunitario mostrano un probabile prossimo futuro caratterizzato ancora da una forte autonomia del diritto comunitario rispetto al sistema delle regole OMC, particolarmente nei settori, come quello in esame, ove in gioco vi sono gli equilibri delicati di politiche (come la PAC) che hanno una forte impronta sociale. In questo si sostanzia quella che in dottrina è stata *definita "la centralità della Corte di giustizia rispetto alle altre istituzioni"* (42), ossia nella capacità di orientare, come nel caso del reg. 692/03 CE (43), le scelte del Legislatore comunitario "mediante l'elaborazione di principi informativi" non solo della successiva produzione giuridica, ma anche della stessa attività diplomatica nelle sedi internazionali.

L'impegno nei negoziati di Cancun per la sensibilizzazione dell'OMC alle questioni della tutela della qualità e della tipicità degli alimenti pare essere la conferma più evidente di questo assetto interistituzionale nella Comunità.

NOTE

1) Reg. CE nr. 692/03 del Consiglio dell'8 Aprile 2003, in GUCE n. L99 del 17.04.1992, pp. 1 – 7.

2) Reg. CEE nr. 2081/92 del Consiglio del 14 Luglio 1992, in GUCE L208 del 24.07.2003, pp. 1 – 8.

3) Il corpo del regolamento è infatti costituito da emendamenti o aggiunte al testo del reg. 2081/92 CEE legate alla necessità di un aggiornamento delineatasi nel corso dei dieci anni di attività del sistema comunitario di protezione delle dop e igp.

4) Mi riferisco, come meglio chiarirò in seguito, in primo luogo all'Accordo TRIPs allegato al Trattato di Marrakesh.

5) Si tratta di un riconoscimento fortemente ancorato all'elemento "geografico" che identifica le caratteristiche di un determinato prodotto, e tuttavia, per espressa previsione dell'art. 2 nr. 3 reg. 2081/92 esso può essere esteso anche a denominazioni che pur non contenendo un richiamo geografico espresso identifichino comunque un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato che soddisfi i requisiti di cui al par. 2 lett. A) secondo trattino del regolamento

6) Si tratta nella sostanza di un diritto di privativa industriale sia pure dotato di alcune caratteristiche particolari.

7) E' infatti noto che le denominazioni di origine sono riconducibili ai diritti di proprietà intellettuale (con la quale condividono fra l'altro la deroga ex art. 30 TCE) per loro stessa natura necessariamente "territoriali". Sul punto paiono interessanti le osservazioni di A. GERMANÒ in "Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS", in *Rivista di Diritto Agrario*, nr. 3/2000, ove l'estensione della tutela giuridica della proprietà intellettuale alle denominazioni geografiche (in sé toponimi nella disponibilità comune) viene ricondotta a due fattori: in primo luogo, osserva l'autore, ad essere protetto non è il nome in sé, quanto piuttosto l'idea- questa sì originale- di denominare un determinato prodotto con il nome di un luogo determinato da cui indubbiamente mutua le proprie caratteristiche. In secondo luogo va pur sempre ricordato che accanto all'influenza dei luoghi intesi come contesto geografico grande importanza riveste per i prodotti in questione il fattore umano, ossia la conoscenza della ricetta "messa a punto" in secoli di tradizione. Indubbiamente questo elemento si sottrae alla disponibilità collettiva divenendo patrimonio dei soli produttori della zona che ne siano depositari.

8) Cfr. 2° considerando reg. 2081/92 CEE.

9) Sul punto, anche per riferimenti, V. RUBINO, "La tutela dei prodotti agroalimentari di qualità alla luce delle conclusioni dell'Avvocato Generale Alber in causa C-108/01" in *Alimenta*, Luglio- Agosto 2002, p. 133 e ss.

10) Mi riferisco in particolare al rapporto con la visione del TRIPS in materia, per la quale si rinvia all'ultimo paragrafo di questo lavoro.

11) Lettura condivisa anche da F. CAPELLI in "La protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione europea" in *Diritto Comunitario e Degli Scambi Internazionali*, nr. 1/2001, ove si legge a proposito delle denominazioni registrate: *"appare evidente che la loro tutela è soprattutto ed essenzialmente giustificata dalla necessità di salvaguardare gli interessi privati dei produttori che vivono ed operano nelle zone protette"*, ed ancora *"che l'obiettivo perseguito con l'adozione delle normative nazionali e comunitarie in materia di marchi collettivi e di denominazioni d'origine sia quello di tutelare in primo luogo gli interessi privati dei produttori di alimenti aventi caratteristiche qualitative particolari e, solo in secondo luogo, l'interesse dei consumatori si può ricavare dall'analisi del reg. 2081/92 CE..."*.

12) Si veda in proposito la relazione di accompagnamento presentata dalla Commissione CE datata 15.03.2002 (COM 2002, 133 def.), disponibile su internet all'indirizzo <http://www.europa.eu.int>.

13) Cfr. art. 8 co. 10 reg. 692/03 CE.

14) Benché l'acqua sia a tutti gli effetti considerata un "alimento" (si veda da ultima la definizione di alimento contenuta nel reg. 178/2002 CE) la Commissione ha rilevato che la sua inclusione nel novero dei prodotti registrabili ai sensi del reg. 2081/92 CEE ha negli scorsi anni creato alcuni problemi. In particolare si sono verificati diversi casi di omonimia, nonché forzature del concetto di denominazione geografica ex art. 2 nr. 3 reg. 2081/92 mediante la richiesta di registrazione di denominazioni di pura fantasia. Per altro verso l'esclusione degli aceti di vino, operata per effetto della più generale esclusione dei prodotti vitivinicoli dal novero dei prodotti registrabili, ha di fatto privato specialità gastronomiche di grande importanza (si pensi all'aceto balsamico di Modena) delle tutele offerte dalla disciplina comunitaria delle d.o.p.

15) Il testo dell'art. 1 co. 2 così stabilisce: *"all'art. 4 par. 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo:"

16) cfr. nota 12.

17) Sul punto si veda F. CAPELLI, "Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con "DOP" e "IGP" secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni d'origine, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, nr. 1/2003, pp. 105 e ss.

18) Causa C-388/95 "Rioja", conclusasi con sentenza 16 Maggio 2000, in *Raccolta 2000*, pag. 3123 e ss.

19) Causa C 108/01 "Salumificio Santa Rita/Asda Stores Limited", conclusasi con sentenza 20 Maggio 2003, non ancora pubblicata, disponibile su internet all'indirizzo <http://curia.eu.int/it/index.htm>.

20) Causa C 469/00 "Ravil / Biraghi", conclusasi con sentenza 20 Maggio 2003, non ancora pubblic., disponibile su internet all'indirizzo <http://curia.eu.int/it/index.htm>.

21) La Corte ha infatti ulteriormente precisato che *"Infatti da un lato i controlli effettuati secondo quest'ultima procedura presentano un carattere approfondito e sistematico e sono effettuati da professionisti che hanno una conoscenza specializzata delle caratteristiche del Prosciutto di Parma. Dall'altro sarebbe difficilmente concepibile che i rappresentanti dei beneficiari della d.o.p. possano instaurare efficacemente tali controlli negli altri Stati membri"*.

22) E' chiaro che nelle controversie in oggetto la Corte era chiamata più che ad una corretta identificazione della misura in questione alla luce della più recente giurisprudenza sulla formula "Dassonville" e le c.d. esigenze imperative ad una valutazione dei limiti della portata delle deroghe ex art. 30 TCE. La distinzione è ampiamente tracciata dal TESAURO (*Diritto Comunitario*, Padova, CEDAM, 2002, pp. 373 e ss.) : *Tali parametri (esigenze imperative) sono in realtà l'espressione di un criterio generale di ragionevolezza e proporzionalità (...) la cui verifica, sia ben inteso, non coincide con quella prefigurata dall'art. 30 in relazione alle deroghe all'art. 28 ivi elencate. Pertanto si realizza su di un limite intrinseco all'applicazione dell'art. 30 e alla nozione stessa di misura di effetto equivalente vietata da tale disposizione..."*.

23) Causa C 313/94 "Graffione", conclusasi con sentenza 26.11.1996, in *Raccolta* pp. 6039 e ss., punti 22 e ss.

24) Come già indicato la Corte nella sentenza Rioja, punto 51, candidamente ammette che *"non è affatto dimostrato che l'imbottigliamento nella regione sia una operazione indispensabile per la conservazione delle caratteristiche specifiche del vino o*

per la garanzia dell'origine del prodotto che nell'indicazione delle attività di imbottigliamento sia per sé atta ad incidere sulla qualità del vino...". Siamo dunque in presenza non di una "prova" in senso stretto della necessità della misura, ma di una semplice "giustificazione", come emerge chiaramente dalla motivazione della causa "Prosciutto di Parma" (cfr. nota 20), ove comunque si fa leva sulla necessità di estendere il più possibile la tutela del consumatore e della qualità del prodotto.

25) Così L. DANIELE, in *Il diritto materiale della Comunità europea*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 154 e ss.

26) Le regole della concorrenza contenute negli artt. 81 – 89 TCE sono infatti applicabili al settore agricolo "solo nella misura determinata dal Consiglio".

27) Tra gli elementi di maggior interesse delle sentenze in oggetto v'è la qualificazione del diritto alla tutela della denominazione di origine. Questo, almeno interpretando il silenzio della Corte sul punto, non potrebbe essere ricondotto tout – court ad un interesse privato dei produttori, caso in cui non vi sarebbe stata alcuna discussione circa il diritto di privativa sull'utilizzo del nome geografico contestato. Andrebbe piuttosto ricondotto ad un interesse di natura pubblica, a cavallo fra la tutela del consumatore ed il rispetto delle regole del mercato, con particolare riferimento alla lealtà commerciale.

28) La stessa indicazione è riportata nella sentenza relativa al Grana Padano (Causa C 469/00) punto 48 della motivazione, ed indica una certa sensibilità della Corte alle esigenze di tutela dei produttori individuate nei "considerando" introduttivi del reg. 2081/92 CEE e riconducibili agli artt. 32 e ss. TCE.

29) In ciò si sostanzia la mera "apparenza" della restrizione al diritto posta dalla norma ed evidenziata in apertura di paragrafo.

30) Il testo dell'articolo così recita: all'art. 6 è inserito il paragrafo seguente:

"6. Allorché la domanda riguarda una denominazione omonima rispetto ad una denominazione già registrata dell'Unione europea o di un Paese terzo riconosciuto secondo la procedura dell'art. 12, paragrafo 3 del presente articolo la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto dall'art. 15.

La registrazione di una denominazione omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

- *una denominazione omonima che induca erroneamente il pubblico a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia testualmente esatta per quanto riguarda il territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari.*
- *l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori".*

31) La questione è comunque assai delicata ove si consideri che le denominazioni di origine sono fondamentalmente dei "marchi collettivi giuridicamente rafforzati" e come tali assolvono alla funzione di consentire al consumatore la chiara ed immediata percezione del "denominatore comune" che li caratterizza, che per i prodotti in questione è proprio la provenienza geografica. Per maggiori approfondimenti si rinvia a F. CAPELLI, "La protezione giuridica..." op. cit. nota 11.

32) Il regolamento pertanto ammette sia la registrazione simultanea di più denominazioni omonime, sia la registrazione di una denominazione e la coesistenza con la sua omonima non registrata alle condizioni in esso specificate.

33) Il Trattato di Marrakesh con i suoi allegati è stato stipulato il 15 Aprile 1994 ed approvato dalla Comunità con la decisione del Consiglio del 22.12.1994 nr. 94/800 CE (in GUCE L336 p. 1 e ss.). Di esso, oltre all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio fanno parte, fra gli altri, anche l'Accordo sull'Agricoltura e sulle misure sanitarie e fitosanitarie.

34) L'art. 300 co. 7 TCE stabilisce che "Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri".

35) Si tratta al momento di richieste di consultazioni in accordo all'art. 4.4 del DSU, di cui sorprende comunque la vastità degli interventi di Paesi terzi. I testi sono disponibili su internet all'indirizzo <http://www.wto.org>.

36) Così P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Padova, Cedam, 2003, p. 403. e A. LUPANO, "Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale, in AA.VV., *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Milano, Giuffrè, 1999, a cura di G. VENTURINI. In dottrina GERMANÒ, *op. cit.* p. 419, ha osservato che a questa stregua l'indicazione geografica nel TRIPs è stata vista più come un segno distintivo di un territorio che un segno che oggettivamente individui prodotti di qualità. L'A. riprende la dibattuta traduzione del termine "reputation" utilizzato nell'art. 22 TRIPs come "notorietà" in luogo di reputazione, deducendone una minore attenzione del TRIPs per gli aspetti qualitativi delle denominazioni geografiche atteso che, come è noto, la semplice notorietà è certamente concetto diminutivo della più ampia reputazione. La questione è riportata anche da S. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, Cedam, 1999. Secondo la definizione *Collins Cobuild English Language Dictionary* (London, 1992, William Collins & Co.) il termine "reputation" utilizzato nella versione inglese del TRIPs va tuttavia inteso come "the opinion that other people have about them as a result of what they do and the way that they behave", ossia nel nostro caso implicherebbe uno stretto legame al concetto di qualità dei prodotti stessi, esattamente come nella definizione fornita dal reg. 2081/92 CEE. Termini simili vengono d'altra parte utilizzati nella versione francese (réputation) e spagnola (reputacion).

37) Gli articoli così stabiliscono: "in respect of geographical indications Members shall provide the legal means for interested parties to prevent :

- a) *the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
- b) *any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of article 10 bis of the Paris Convention (1967)*

3. A Member shall, *ex officio* if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated in use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.

4. The protection under paragraphs 1,2 and 3 shall be applicable against a geographical indication with the goods originate in another territory".

38) Regolamento CEE 3378/94 in GUCE L 366 del 31.12.1994, relativo all'adeguamento delle condizioni di presentazione delle bevande spiritose ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.

39) Regolamento CEE 3288/94 in GUCE L 349 del 31.12.1994 relativo all'adeguamento della disciplina del marchio comunitario ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.

40) Sentenza 14.12.2000 cause riunite C 30/98 e C 392/98 in *Racc.* 2000, p. 11344 e ss.

41) Così T.M. MOSCHETTA, "Il ruolo dell'interpretazione della Corte per la diretta applicabilità degli Accordi OMC in ambito comunitario", in *Riv. It. di Dir. Pubbl. Com.*, 4/02.

42) T.M. MOSCHETTA, *op. cit.* p. 854.

43) Emblematico proprio nella parte in cui recepisce l'indirizzo emerso dalla giurisprudenza della Corte sul Prosciutto di Parma e il Grana Padano relativo alla legittimità dell'inserimento dell'obbligo del condizionamento in loco delle dop e gp.

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ALESSANDRIA

CONVEGNO PER IL 75° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE:

ALLARGAMENTO AD EST DELL'UNIONE EUROPEA, INTERNAZIONALIZZAZIONE E RIFLESSI ECONOMICO-GIURIDICI SULL'AGRICOLTURA DEL BASSO PIEMONTE

24 Novembre 2003

Ore 10, inizio lavori.

Presiede R. Bartolini, direttore Terra e Vita.

Allargamento ad est e riforma della Politica Agricola Comune: brevi riflessioni introduttive.

Dr. Vito Rubino, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Piemonte Orientale, Alessandria

L'agricoltura italiana e le nuove sfide dell'internazionalizzazione: profili economici dell'apertura del mercato agricolo comunitario con particolare riferimento alle colture dell'alessandrino

Prof.ssa Flaminia Ventura, Facoltà di Agraria, Università di Perugia, segreteria tecnica del Ministro Alemanno;

I nuovi strumenti AGEA per le erogazioni in agricoltura alla luce delle nuove sfide del mercato agricolo

Dr. Mario Marotta, AGEA;

Internazionalizzazione dei mercati e difesa dei vitigni del basso Piemonte

Prof. Vincenzo Gerbi, Facoltà di Agraria, Università di Torino;

Ore 13,00: degustazione di prodotti tipici dell'alessandrino.

PARTECIPAZIONE GRATUITA. INFORMAZIONI TEL. 0131.201311

Cass Pen. Sez. III

Sent. n. 3080 del 16.11.2001; Pres. Papadia, rel. Zumbo, ric. Parisi

Massima

Formaggi. Cariche microbiche oltre i limiti stabiliti dall'art. 7 D.P.R. 14.1.97 n. 54. Ipotesi delittuosa di cui al 5° e 6° comma art. 6 Legge 283/62. Integra. Elemento soggettivo in capo al produttore. Validità dell'esito delle analisi eseguite la seconda volta in presenza del consulente della parte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 21 settembre 2000, la Corte di Appello di Trento condannava Parisi Franco alla pena di £. 6.500.000 di ammenda (così sostituita la pena di mesi 2 di arresto e £. 2.000.000 di ammenda) per il reato di cui agli artt. 5, lett. c) e 6 Legge 283/62.

L'imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione rilevando:

- 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio perché nell'imputazione non era specificato a quali certificati di analisi veniva fatto riferimento;
- 2) la inutilizzabilità della prova in quanto non era stato dato l'avviso all'indagato della prima analisi eseguita sui campioni in sequestro;
- 3) che era stato ritenuto il superamento dei limiti della qualità dei prodotti ma che ciò non comportava il cattivo stato di conservazione degli stessi.

Sub I – La mancata specificazione dei certificati delle analisi non costituisce alcuna nullità in quanto negli stessi è fatto espresso riferimento al superamento delle cariche microbiche regolamentari del D.P.R. 54/97 e non ha comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa che si è compiutamente esercitato ed esplicito sul punto.

Sub II - L'esito delle analisi microbiologiche è stato ritualmente acquisito in quanto le stesse sono state eseguite due volte sulle medesime sostanze alimentari e la seconda volta sono state precedute dalla

comunicazione all'indagato e svolte alla presenza del consulente di parte.

Sub III - L'art. 7 del D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54 stabilisce che i prodotti a base di latte devono essere "conformi" ai requisiti previsti dall'allegato C, capitolo II, che fissa i limiti minimi e massimi di tollerabilità delle cariche microbiche. Per la sussistenza del reato è dunque sufficiente il mancato rispetto dei limiti imposti a garanzia della qualità del prodotto e la nocività delle sostanze alimentari fa scattare la ipotesi aggravata di cui al quinto e sesto comma dello art. 6 della legge 283/62 o determinare la sussistenza di altre ipotesi delittuose. E la Corte d'Appello ha dato atto che il superamento dei limiti prescritti risulta indiscutibilmente provato dai certificati di analisi agli atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi e che, trattandosi di violazione contravvenzionale punita a titolo di mera colpa, non può essere esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Parisi, che, nella qualità di responsabile del caseificio, doveva garantire l'osservanza dei limiti di legge nella produzione del formaggio poi messo in vendita.

L'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma, che appare equa, di £. 1.000.000.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di £. 1.000.000 a favore della cassa delle ammende.

Redazione e Amministrazione: EDIZIONI SCIENZA E DIRITTO S.a.s.
20129 MILANO - Via Ramazzini, 4 - Tel. 02/29.51.11.32 - Fax 29.40.80.03 - info@bromist.com - www.bromist.com

Registrazione del Trib. di Milano n. 128 del 13.3.1993 - Stampato in proprio - Abbonamento per il 2003 €52
Garanzia di riservatezza per gli abbonati. L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di rettificarli o di cancellarli a semplice richiesta. Le informazioni custodite saranno utilizzate al solo scopo di sottoporre agli abbonati proposte commerciali (L. 675/96 Tutela dati personali)